

Quotazione delle PMI: in Gazzetta modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta per le spese di consulenza

I commi da 89 a 92 dell'articolo 1 legge 27 dicembre 2017, n. 205 concedono un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni "invito" a regolarizzare

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che saranno a breve comunicate ai contribuenti mediante il proprio "Cassetto Fiscale".

E-fattura, al via pre-registrazione e QR-Code

Online da domani il servizio per generare il QR-Code, il “biglietto da visita” digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva, e quello per registrare l’indirizzo telematico prescelto su cui ricevere le fatture elettroniche. I due servizi sono stati realizzati dall’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti tenuti ad abbandonare la tradizionale modalità cartacea (Legge n. 205/2017) e per rendere più sicura e veloce la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita Iva (cessionario/committente).

E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari al utilizzo dei servizi a supporto

Pronte le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica. Le istruzioni sono contenute in un provvedimento del 13 giugno 2018) dal direttore dell’Agenzia. Il provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti di

delegare uno o più intermediari all'utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura.

Mini-voluntary per ex frontalieri o ex Aire: diffusi i chiarimenti delle Entrate

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEPOSITATE E DELLE SOMME DETENUTE ALL'ESTERO

Articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

I contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all'estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall'[articolo 5-septies del D.L. n. 148/2017](#). Regolarizzazione aperta anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella [circolare n. 12/E](#) di oggi, (13 giugno 2018) con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l'attività lavorativa.

Il documento di prassi segue il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 1° giugno](#) – con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'articolo 5-septies e approvato modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura – e la [risoluzione n. 43/E del 6 giugno](#) che ha istituito il codice tributo (8080) da utilizzare per il versamento delle somme dovute.

Porte aperte per chi è tornato frontaliero o residente all'estero nel 2017

Possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all'estero ed iscritti all'Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo "frontalieri" o residenti all'estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. È il caso, ad esempio, di un lavoratore in passato residente all'estero e iscritto all'Aire, successivamente tornato residente in Italia e che nel 2017 sia di nuovo iscritto all'Aire. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.

PVC e controlli formali non escludono dalla procedura

L'Agenzia chiarisce che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Semaforo verde, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione

delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973).

La vecchia *voluntary* non è sempre un ostacolo

Come chiarito con il [provvedimento del 1° giugno scorso](#), la procedura per ex frontalieri e ex iscritti all'Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della *voluntary disclosure* e della *voluntary bis*. Possono però aderire i contribuenti per i quali la *voluntary* non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.

Le altre novità della circolare

Il [documento di prassi](#) chiarisce quali sono le attività finanziarie detenute all'estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011). (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018*)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 giugno 2018](#), con oggetto: «PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA – [MINI-VOLUNTARY](#) – **Regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW)** – Lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) – Art. 5-*septies* del DL 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L 04/12/2017, n. 172, recante “*Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero*”. Indicazioni operative.»

Modello e procedure per regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110482/2018:](#)
«Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero ai sensi dell'[articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172](#) e modalità attuative», pubblicato il 1° giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il software di compilazione dell'istanza di regolarizzazione

Per eseguire il software segui il link:

[Versione software: 1.0.0 del 04/06/2018](#)

(Link esterno al sito web dell'Agenzia
<http://www.agenziaentrate.gov.it/>)

Società tra professionisti (STP): i chiarimenti per l'accesso ai servizi telematici relativi ai rapporti assicurativi INPS



Con [circolare n. 77 del 1° giugno 2018](#), l'Inps riassume la disciplina delle società tra professionisti. Nel documento interpretativo *focus* sui criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale.

Nel documento chiarito che sarà consentito **l'accesso alla sezione STP** del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

- acquisizione delle deleghe;
- aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
- abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile. L'onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Le società tra professionisti in breve

Le **cd. STP** sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l'esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le **STP** possono essere **monodisciplinari** quando l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una sola attività professionale e **multidisciplinari** quando prevede più attività.

La **STP** può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di **soci non inferiore a tre**. **Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette**, ossia quelle che per essere esercitate hanno l'obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è **riservata** alle **professioni protette** come ad esempio quella dei:

- medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
- infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
- maestri di sci;
- ingegneri e avvocati;
- commercialisti ed esperti contabili.

[Link al testo della circolare INPS n. 77 del 1° giugno 2018,](#)
con oggetto: Società tra Professionisti (STP) – Disciplina delle società tra professionisti – Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Modalità di profilazione e censimento

Tax credit librerie. Pubblicato il decreto Mibact che disciplina l'agevolazione

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2018, il decreto 23 aprile 2018 (**di seguito riportato**), con il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (*Mibact*) detta la disciplina del credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2018 a favore dei rivenditori di libri al dettaglio (articolo 1, commi da 319 a 321, legge 205/2017). Il provvedimento regola le modalità con cui gli esercizi commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri nuovi e usati** possono accedere al credito d'imposta per diverse categorie di spese nella **misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti** e di **10.000 euro per gli altri esercenti**. Il credito d'imposta, parametrato sul fatturato dell'esercizio, interessa in diversa misura le seguenti spese: IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto di IVA, spese per mutuo e contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

La misura favorisce in particolare le librerie dei piccoli centri, spesso l'unico luogo di aggregazione culturale della comunità. Nel ripartire il totale delle risorse disponibili, il credito d'imposta verrà infatti riconosciuto in una prima fase agli esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presenti nel territorio comunale e successivamente agli altri aventi diritto. (*Cfr.* Art. 4, comma 3).

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti:

- che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
- che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (*Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati*) o 47.79.1 (*Commercio al dettaglio di libri di seconda mano*), come risultante dal registro delle imprese;
- che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da **cessione di libri**, come disciplinata dall'art. 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/72, ovvero, nel caso di **libri usati** dall'art. 36 del D.L. 41/95, **pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.**

Per il riconoscimento del *Bonus*, i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del *Mibact*, apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima Direzione e corredata dalla eventuale documentazione richiesta. **Le istanze devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.** Entro i trenta giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante. (*Cfr.* Art. 4, comma 2).

Utilizzo del credito d'imposta

E' previsto che il *tax credit* librerie:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.

- deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Si riporta il testo del Decreto *Mibact* del 23 aprile 2018

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 07/06/2018

Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri

**IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO**

di concerto con

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali». e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 (**in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati**), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 319, della legge n. 205

del 2017 **(1)**, che prevede che «A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, *ndr.*) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, *ndr.*) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti»;

Visto altresì l'art. 1, comma 320, della legge n. 205 del 2017 **(1)**, ai sensi del quale i beneficiari possono utilizzare il credito d'imposta, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e vi possono accedere nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (**in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati**), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto l'art. 1, comma 321, della legge n. 205 del 2017 **(1)**, che prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni applicative del predetto credito di imposta, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa

ivi previsti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, e, in particolare l'art. 36;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il registro nazionale degli aiuti di Stato,

prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

Nota (1)

L. 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Art. 1, commi 319, 320 e 321

319. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

320. Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

321. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 319 e 320, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Decreta:

Art. 1

Oggetto e requisiti

1. Agli esercenti di attività commerciali che operano nel

settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati, *ndr.*) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, *ndr.*) è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 gli esercenti:

a) che abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;

b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;

c) che siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 (Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati,) o 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, *ndr.*), come risultante dal registro delle imprese;

d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall'art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Art. 2

Riconoscimento del credito di imposta

1. Il credito d'imposta è concesso a ciascun esercente nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre

2013 (**in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati**), citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

2. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5 per cento delle risorse disponibili.

3. Il valore del credito di imposta massimo riconoscibile, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella tabella 2 (**di seguito riportata**), allegata al presente decreto.

Art. 3

Parametri per il calcolo del credito di imposta

1. Il credito d'imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e secondo le modalità di cui al comma 4, alle seguenti voci:

- a) Imposta municipale unica – IMU;
- b) Tributo per i servizi indivisibili – TASI;
- c) Tassa sui rifiuti – TARI;
- d) imposta sulla pubblicità;
- e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- f) spese per locazione, al netto IVA;
- g) spese per mutuo;
- h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

2. Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

3. Per ciascuna delle voci di cui al comma 1 è stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrizzazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella tabella 1 (**riportata nelle pagine seguenti**), allegata al presente decreto.

4. Le voci di cui al comma 1, lettere da a) a g), sono da riferirsi ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

Art. 4

Richiesta e riconoscimento del credito di imposta

1. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto i beneficiari presentano per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito «DG biblioteche e istituti culturali»), apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno. Entro i trenta giorni successivi, la DG biblioteche e istituti culturali, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d'imposta spettante secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La DG biblioteche e istituti culturali procede, in una prima fase, al riconoscimento del credito di imposta ai soggetti che risultino essere esercenti dell'unica attività commerciale nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.

4. Successivamente alla ripartizione di cui al comma 3, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili. Qualora l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria residua, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto suddividendo le richieste nei quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato di cui alla Tabella 2 (**riportata nelle pagine seguenti**), allegata al presente decreto, e procedendo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dalla soglia più bassa a quella più alta.

5. Fermo rimanendo l'ordine di priorità di cui al comma 4, qualora, all'interno di uno scaglione, l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria disponibile, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto dopo avere individuato il credito minimo, ottenuto dalla divisione delle risorse disponibili per il numero totale dei richiedenti inclusi nel medesimo scaglione. Il riparto è effettuato riconoscendo l'intero credito di imposta ai beneficiari che hanno richiesto cifre inferiori o uguali al credito minimo e, successivamente, ripartendo in proporzione le eventuali risorse rimanenti tra i beneficiari che hanno richiesto cifre superiori al credito minimo

Art. 5

Utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere

presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, **a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.**

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG biblioteche e istituti culturali, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. Il credito d'imposta è indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il credito di imposta è utilizzato, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.

Art. 6

Cause di revoca del credito di imposta e recupero del beneficio indebitamente fruito

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade o è revocato:

- a) nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;
- b) qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal presente decreto.

2. Nei casi sopra indicati si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 7

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG biblioteche e istituti culturali, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto,

per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.

3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente alla DG biblioteche e istituti culturali l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. A tal fine, la DG biblioteche e istituti culturali comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche e termini definiti d'intesa, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute.

4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG biblioteche e istituti culturali concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. La DG biblioteche e istituti culturali può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente

decreto.

6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.

7. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG biblioteche e istituti culturali l'eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.

8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, è disposta la revoca del contributo concesso e la sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la DG biblioteche e istituti culturali predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto.

2. La DG biblioteche e istituti culturali assicura l'attuazione del presente decreto, nonché gli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Allegato

ALLEGATO

TABELLA 1

**MASSIMALI DI COSTI AI FINI DELLA PARAMETRAZIONE
DEL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO**

Parametro (*)	Massi- male €
a) Imposta municipale unica - IMU	3.000
b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI	500
c) Tassa sui rifiuti - TARI	1.500
d) imposta sulla pubblicità	1.500
e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico	1.000
f) spese per locazione, al netto IVA	8.000
g) spese per mutuo	3.000
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente	8.000

(*) Le voci sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

Le voci delle lettere da a) a g) sono riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

TABELLA 2

**PERCENTUALE DELLE VOCI DI COSTO UTILIZZATI
QUALI PARAMETRI VALIDA PER QUANTIFICARE
IL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO**

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all'anno precedente	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante (*)
I. fino a euro 300.000	100%
II. compreso tra euro 300.000 e euro 600.000	75%
III. compreso tra euro 600.000 e euro 900.000	75%
IV. superiore a euro 900.000	25%

(*) Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.

Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Paperoni che hanno spostato

la residenza in Italia. Istituito il codice tributo per pagare l'imposta a forfait



L'articolo 24-*bis* del TUIR, ha introdotto un regime opzionale d'imposta sostitutiva dell'IRPEF sui redditi prodotti all'estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione; l'importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l'opzione, nel caso in cui l'opzione sia stata estesa a tali soggetti. Ora, per consentire ai soggetti coinvolti, sia in qualità di contribuenti principali che hanno esercitato l'opzione, sia in qualità di familiari ai quali la stessa è stata estesa, di pagare la suddetta imposta sostitutiva, è stato istituito il codice per il versamento. In particolare con la [risoluzione n. 44 E del 11 giugno 2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

"NRPP" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR", da versare mediante il modello "F24 Versamenti con elementi

identificativi" (F24 ELIDE). Il suddetto codice tributo dovrà essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, indicando:

- nella sezione **"CONTRIBUENTE"**, nei campi *"codice fiscale"* e *"dati anagrafici"*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione **"ERARIO ED ALTRO"**:
 - nel campo *"tipo"*, la lettera **"R"**;
 - nel campo *"codice"*, il codice tributo **"NRPP"**;
 - nel campo *"anno di riferimento"*, l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato **"AAAA"**.

Gli altri campi del modello *"F24 ELIDE"* non devono essere valorizzati.

Prassi e normativa

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 44 E del 11 giugno 2018](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello *"F24 Versamenti con elementi identificativi"*, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR

I chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti di cui all'articolo 24-bis del TUIR

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017](#), con oggetto: «Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi»

Le regole attuative per il *forfait* di 100mila euro per i (soli) redditi esteri

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017, prot. n. 47060/2017,](#) recante:
«Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis.», pubblicato il 08.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Ex frontalieri o ex Aire: rilasciato il software di compilazione dell'istanza di regolarizzazione attività depositate e somme detenute all'estero

Per eseguire il software segui il link:

[Versione software: 1.0.0 del 04/06/2018](#)

(Link esterno al sito web dell'Agenzia
<http://www.agenziaentrate.gov.it/>)

L'Agenzia delle entrate indica la competenza per interpelli e consulenza giuridica

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, stabilisce la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La disposizione direttoriale è figlia del precedente atto del Direttore dell'Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, con il quale è stata definita la nuova articolazione interna degli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate.

Ex frontalieri o ex Aire: modello e procedure per regolarizzare le violazioni

degli obblighi di monitoraggio

Pronto il modello che consente ai lavoratori ex frontalieri o a quelli in precedenza residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute all'estero su conti correnti e libretti di risparmio. Queste violazioni possono essere regolarizzate a condizione che le attività e le somme derivino dal reddito di lavoro dipendente o autonomo prestato dal contribuente nel Paese estero. Un Provvedimento, pubblicato oggi (il 1° giugno 2018), approva le istruzioni e il modello per la procedura, che deve essere presentato entro il 31 luglio.

Inadempimenti di natura formale nella fruizione di benefici fiscali o nell'accesso a regimi fiscali opzionali: solo con F24 "identificativi" possibile

pagare le sanzioni e tornare in bonis

I codici tributo 8114 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS” e 8115 denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”, istituiti con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 per versare, tramite modello F24, le sanzioni conseguenti a specifiche inadempienze formali e usufruire dell’istituto della Cd. remissione in bonis cambiano modello di pagamento. In particolare, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, ha previsto che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i suddetti codici tributo siano utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Contribuenti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Gli studi di settore ammessi al regime premiale per il 2017

Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2017. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot.

n. 110050/2018 vengono infatti individuati gli studi ammessi alla disciplina di favore introdotta dal decreto legge 201/2011. Il Provvedimento conferma che anche per il 2017 sono 155 gli studi di settore che beneficeranno del regime premiale.

Distributori di carburanti a elevata automazione: tracciato unico per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri



Via libera alle regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione. I criteri sono stati definiti con un [provvedimento adottato oggi congiuntamente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli](#), sentito il Ministero dello Sviluppo economico. Con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti degli operatori, la trasmissione dei dati avviene attraverso un unico tracciato, sia per l'acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva digitalizzazione del registro di carico/scarico.

Il [provvedimento](#) – che si inserisce nell'ambito di una serie di interventi finalizzati a fronteggiare i fenomeni fraudolenti nel settore dei carburanti, tra cui rientra anche l'obbligo della fatturazione elettronica – individua le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente (con le relative specifiche tecniche) e anche i soggetti obbligati a effettuare l'adempimento a partire dal 1° luglio 2018. Le specifiche tecniche e operative per l'utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia Dogane e Monopoli e dell'Agenzia delle Entrate.

I dati da memorizzare e trasmettere

In base a quanto previsto dalla [Manovra 2018](#), le informazioni da memorizzare e inviare riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Come per l'obbligo di emissione della fattura elettronica, i nuovi adempimenti saranno obbligatori dal prossimo 1° luglio, limitatamente a un numero contenuto di operatori. Il tracciato unico per la trasmissione dei dati dovrà essere inviato all'Agenzia Dogane e Monopoli con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Sarà poi l'Agenzia Dogane e Monopoli a riversare all'Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza, nel rispetto di misure che garantiscano la sicurezza informatica. Le due Agenzie, declinando il principio *once only*, attivano l'interoperabilità mirata sia alla riduzione degli oneri in capo agli operatori, sia a incrementare l'emersione di fenomeni fraudolenti.

I soggetti obbligati

La decorrenza dell'adempimento dal 1° luglio prossimo riguarda, come accennato, solo i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità *self service* prepagato. Gli impianti interessati sono

quelli provvisti di sistemi automatizzati per la rilevazione dei dati, di terminali per il pagamento e di sistemi informatici per la gestione dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l'avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020. (Comunicato Stampa Entrate-Dogane del 28 maggio 2018)

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 28 maggio 2018, prot. n. 106701](#), recante: «Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127», pubblicato il 28.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

“Redditi” Sp, Sc ed Enc e modello Irap: disponibili online i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le prime versioni dei software che permettono di compilare e verificare

i modelli dichiarativi per le società e enti non commerciali. Rilasciato anche l'applicativo per la compilazione e il controllo del modello Irap 2018. I software consentono di predisporre i file e verificare la presenza di possibili errori nei dati inseriti. Il nuovo pacchetto di software segue il rilascio dell'applicativo per il modello Redditi Persone fisiche 2018 del 10 maggio 2018.

Iper ammortamento: dal Mise arrivano nuovi chiarimenti su beni agevolabili e interconnessione

Online la nuova circolare Mise (del 23 maggio 2018) che fornisce chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell'interconnessione e dell'integrazione automatizzata, e sull'applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi nella circolare del 30 marzo 2017 e nelle FAQ pubblicate il 19 maggio 2017 e il 12 luglio 2017. (Link sito web Mise)

In Gazzetta il decreto Mef

recante linee guida in materia di prezzi di trasferimento

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento.

Protezione dei Dati Personali negli studi legali: il CNF pubblica le linee guida

In vista dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, noto anche come GDPR, il Consiglio nazionale forense ha diffuso una guida, corredata da schede pratiche e relativa modulistica. Il GDPR, sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018 e gli studi legali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall'area di attività dovranno adeguarsi.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto

Sul sito www.garanteprivacy.it è disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.

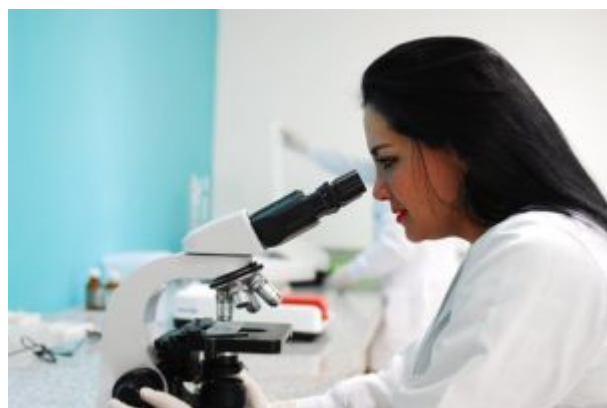
Ecobonus. Modificate le regole per la cessione del credito d'imposta

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell'Ecobonus, vale a dire il credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

Con la circolare n. 11/E, l'Agenzia, chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d'imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l'intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell'Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette "Esco", ovvero

società che effettuano interventi per l'efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La circolare ribadisce – come prevede la norma – il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l'eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Bonus ricerca e sviluppo: soluzioni applicative in caso di fusioni, trasformazioni, scissioni e conferimenti



Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Con la [circolare n. 10/E di oggi](#), elaborata d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia affronta gli aspetti che possono sorgere

quando i beneficiari del credito – che si applica per i sei anni dal 2015 al 2020 – sono interessati da operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti, indicando le soluzioni applicative.

Niente sanzioni e utilizzo dell'eventuale maggior credito

Il documento delle Entrate passa in rassegna le principali casistiche di operazioni straordinarie, al fine di indicare i criteri per la corretta determinazione del credito. A questo riguardo, va subito rilevato che, considerate le condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, l'Agenzia afferma che **saranno tutelate quelle imprese** che – avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare. Da un lato, quindi, nessuna sanzione sarà applicata nell'ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. Dall'altro lato, **se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione.**

Il calcolo del credito

La [circolare](#) individua tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:

- l'autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d'impresa (e dell'imposta);
- l'autonomia dei singoli periodi di imposta;
- il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del *bonus* (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).

Dalle trasformazioni ai conferimenti

La [circolare](#) illustra inoltre numerosi esempi pratici. Nei casi di **trasformazione**, viene chiarito che l'operazione deve

essere neutrale ai fini dell'esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione: ciò significa che la somma dei crediti maturati nei periodi *ante* e *post* trasformazione non può essere diversa dall'ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l'operazione.

Quanto alle **fusioni**, l'Agenzia si sofferma sulla distinzione tra le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (quello in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti) e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell'agevolazione. In quest'ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l'operazione abbia o meno effetti retroattivi.

Per le **scissioni**, la soluzione indicata dalle Entrate è quella dell'attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa. Alla stregua di un'operazione di scissione viene trattato il **conferimento di azienda** effettuato nell'ambito del gruppo o tra parti correlate, considerata l'unicità del soggetto economico. (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate* 16 maggio 2018)

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 16 maggio 2018](#), con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti) – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L 21/02/2014, n. 9 come modificato dai commi 15 e 16 dell'art. 1 della L 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Decreto 27/05/2015

Link ai documenti richiamati nella circolare:

[Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi](#)

fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull'applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l'impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 121 E del 9 ottobre 2017 – OGGETTO: Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo -Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni – Modifica dell'esercizio sociale –Indicazioni per la corretta determinazione dell'agevolazione

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L ...

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito ...

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, ...

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ...

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (*in "Finanza & Fisco" n. 15/2015, pag. 1071*), con

il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del **bonus R&S**, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.

Modificata la normativa antiriciclaggio. Dalla “adeguata verifica” nuovi dati per Agenzia delle entrate e Guardia di finanza

Il Consiglio dei Ministri di oggi, mercoledì 16 maggio 2018, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, tra gli altri, un decreto legislativo, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio» (Presidenza del Consiglio e Ministero dell'economia e delle finanze – esame definitivo).

Cumulo Inps - Casse professionali. Cassa Forense e Cassa dei Ragionieri hanno sottoscritto le convenzioni

Sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari), Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri), Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).

Soggetti nuovi OIC. Ai fini IRES, il corrispettivo per la costituzione di diritto di

superficie a tempo rileva anno per anno

Ai fini IRES, il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale, concorre alla formazione del reddito d'impresa come ricavo (e non come plusvalenza) così come imputato in bilancio, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata recato dall'articolo 83 del TUIR. È quanto chiarito dalla [risoluzione n. 37 E del 15 maggio 2018](#).

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 15 maggio 2018](#), con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – Determinazione del reddito complessivo- Soggetti Nuovi OIC a norma dell'articolo 83, comma 1-*bis*, del TUIR – Corrispettivo della concessione del diritto di superficie a tempo determinato – Contabilizzazione dei ricavi in base alla maturazione contrattuale, analogamente a quanto avviene nelle locazione – Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Rilevazione come “*ricavi*” (e non come plusvalenza) dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato – Ammissibilità – Art. 83 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Richiesta per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.

Nuova release del software di compilazione

Disponibile una nuova versione (versione 1.1.1) del software CIM17. Applicativo consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18) e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Firmato il decreto Mef recante linee guida in materia di prezzi di trasferimento

È stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento.

Responsabile della Protezione dei Dati. Il Garante pubblica il fac-simile della comunicazione

Nei prossimi giorni disponibile una procedura *online* per la trasmissione telematica nominativo



Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (art. 37, par. 7 del Regolamento UE/2016/679 - RGPD)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Cognome* Nome*
E-mail* Conferma E-mail*
nella sua qualità di ☐ rappresentante legale o ☐ delegato del rappresentante legale
Cognome* Nome*
☐ dichiara di aver preso visione dell'informazione sul trattamento dei dati personali
comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, par. 7, del RGPD.

In base all'articolo 37, paragrafo 7 del [Regolamento UE/2016/679](#) occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il

nominativo del [Responsabile della Protezione dei dati](#), se designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle [Linee guida](#) sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP 243 rev. 01 – punto 2.6).

Si ricorda, infatti, che in base all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il **Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante.**

Nei prossimi giorni sul sito www.garanteprivacy.it sarà resa disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.

Per facilitare i soggetti tenuti all'adempimento è intanto disponibile un [fac-simile in formato .pdf](#) – **da non utilizzare per la comunicazione al Garante – che consente di**

familiarizzare con l'adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste. *(Così, comunicato web Garante per la protezione dei dati personali del 14 maggio 2018)*

Rush finale per rottamazione, web vince su sportelli

Ultimi giorni a disposizione dei contribuenti interessati alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Scade martedì 15 maggio, infatti, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Grazie ai servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione, da cui è arrivato oltre il 50% delle richieste, è possibile presentare la domanda fino alla tarda serata del 15 maggio, quindi anche dopo l'orario di chiusura degli sportelli. Bisognerà però fare attenzione ai limiti di orario indicati sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il 15 maggio scade la

“Rottamazione” delle cartelle. Sportelli riscossione aperti sabato 12 maggio

Sabato 12 maggio gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione resteranno aperti per assistere i cittadini che hanno necessità di recarsi direttamente agli uffici. È il primo dei cinque sabati di apertura straordinaria previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale siglato a marzo scorso dai vertici di Agenzia delle entrate-Riscossione e dalle organizzazioni sindacali del settore. Gli sportelli saranno aperti dalle ore 8,15 alle ore 13,15 e saranno forniti tutti i tradizionali servizi, ad eccezione di quelli di cassa.

**Somme versate in ritardo a
seguito della notifica di una
cartella di pagamento: dal
prossimo 15 maggio 2018
fissata al 3,01% la misura
degli interessi di mora**



A partire dal 15 maggio 2018 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate](#), infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,50 al **3,01 per cento**. La nuova misura degli interessi (prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/73) è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017/31.12.2017.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2018, prot. n. 95624/2018:](#)

«Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», pubblicato il 10.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244